



Polizia di Stato



**CONVENZIONE  
TRA**

***IL MINISTERO DELL'INTERNO***  
**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**E**

**AISCAT**  
**Associazione Italiana Società Concessionarie**  
**Autostrade e Trafori**



**il MINISTERO DELL'INTERNO  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

e

**l' A.I.S.C.A.T.  
Associazione Italiana Società Concessionarie  
Autostrade e Trafori**

- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno del 28.4.2006 con il quale è stato confermato che la Polizia di Stato continuerà sulle strade italiane ad assicurare l'attuazione della competenza prevalente ad essa rimessa nel comparto di specializzazione della polizia stradale, con valenza peraltro, esclusiva per gli interventi in ambito autostradale;
- VISTA** la dichiarazione di intenti del 10 maggio 2005 con cui è stata riaffermata l'efficacia dello strumento convenzionale quale fonte di regolamento dei rapporti tra le società concessionarie autostradali e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per calibrare al meglio il contributo e gli assetti operativi di ciascuno dei partner;
- CONSIDERATA** la validità della cooperazione sviluppata tra le Società concessionarie e la Polizia Stradale nella gestione dei servizi di sicurezza in autostrada, confermatasi anche in questo ultimo anno il segmento più sicuro della viabilità;
- RITENUTO** di conferire ulteriore impulso alla cooperazione vigente per far fronte alla esigenza di crescenti standard di sicurezza in autostrada, anche in ragione dell'incremento costante dei flussi di traffico e del loro impatto su tutta la grande viabilità del Paese, nonché dell'interconnessione sempre maggiore dei diversi sistemi della mobilità;



## CONVENGONO

di adottare lo schema di accordo tipo annesso alla presente dichiarazione che, aggiornando i contenuti dello schema vigente in relazione agli sviluppi tecnologici ed alle istanze operative e di sicurezza, emergenti dalle più recenti esperienze della collaborazione reciproca, rappresenterà il modello di riferimento delle convenzioni tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e ciascuna delle Società concessionarie aderenti all'A.I.S.C.A.T. .

Mantova, 12 ottobre 2009

per il Ministero dell'Interno

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
**Antonio Manganelli**

per l'A.I.S.C.A.T.

Il Presidente  
**Fabrizio Palenzona**



**CONVENZIONE TRA  
IL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
E LA (SOCIETA').....**

per la definizione e la regolamentazione dell'attività di vigilanza  
e del servizio di polizia stradale svolti sulle autostrade in concessione alla Società

L'anno \_\_\_\_\_

*(nominativi dei delegati delle parti)*

**PREMESSO**

1. che in forza della Convenzione con l'ANAS del ..... sono stati concessi alla ..... la costruzione e l'esercizio delle seguenti autostrade:  
*(ovvissis)*
2. che alla Polizia Stradale è conferito in via principale l'espletamento dei servizi di polizia stradale così come delineati nelle linee generali dagli articoli 11 e 12 del Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e che, secondo l'assetto operativo configurato dalle direttive ministeriali emanate in tema di coordinamento dell'azione delle Forze di Polizia con Decreto del Ministro dell'Interno del 12.2.1992, confermate dal Decreto del Ministro dell'Interno 28.4.2006, ad essa compete in via esclusiva la vigilanza ed il controllo della sicurezza della circolazione nonché la prevenzione e la repressione dei reati commessi lungo le arterie autostradali del territorio nazionale;
3. che la Società è titolare, per effetto della sopra richiamata Convenzione con l'ANAS e, conseguentemente, ai sensi dell'articolo 6, commi 4, 5, 6 e 8 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, di un generale potere-dovere di ordinanza in materia di circolazione stradale sulle autostrade precitate nonché degli ulteriori poteri-doveri ad essa derivanti dalla suddetta Convenzione;
4. che l'articolo \_\_\_\_ della citata Convenzione con l'ANAS prevede rimanga a carico della Società la costruzione e manutenzione delle caserme per i reparti impegnati nello svolgimento della funzione di polizia stradale dislocati sulle autostrade in concessione ai fini dell'espletamento dei normali piani di vigilanza predisposti dagli organi competenti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
5. che lo stesso articolo \_\_\_\_ della citata Convenzione prevede inoltre che la Società provvederà, previo assenso della concedente ANAS, alle spese connesse alle attività eccedenti i normali piani di vigilanza che fossero richieste alla Polizia Stradale e da questa effettuate;
6. che per le cennate attività eccedenti i normali piani di vigilanza è stata da ultimo stipulata la Convenzione in data \_\_\_\_\_;
7. che persistendo ed essendosi ulteriormente rafforzati - per il considerevole accrescimento dei volumi di traffico e dei conseguenti problemi di sicurezza e fluidità della circolazione - le motivazioni riportate nelle cennate convenzioni, alle quali si aggiunge la necessità di introdurre elementi che innalzino il livello qualitativo del servizio autostradale, le parti contraenti ravvisano la necessità di procedere alla stipula di una nuova Convenzione - integrata dal relativo disciplinare che ne è parte sostanziale - avente ad oggetto le attività della Polizia Stradale eccedenti i normali piani di vigilanza, che vengono convenute tra le parti secondo principi di qualità, quali la costante presenza, la rapidità ed efficienza di intervento ai fini della sicurezza e della fluidità del traffico



- autostradale, il ripristino delle condizioni ottimali di scorrimento, l'assistenza e l'informazione agli utenti;
8. che alla luce dell'intesa-quadro sottoscritta il 14.10.2001 tra il Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza e P.A.I.S.C.A.T. permangono la volontà delle parti di regolare i propri rapporti attraverso lo strumento convenzionale;
  9. che la legge 16.1.2003, n.3 ha previsto che il Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi, servizi specialistici finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica;
  10. che la Società, per la redazione del presente strumento convenzionale, ha assunto a riferimento la Convenzione-tipo sottoscritta in data \_\_\_\_\_ tra il Ministero dell'Interno e P.A.I.S.C.A.T. apportando i necessari adattamenti.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Articolo 1 Ambito di applicazione

1. La presente Convenzione, con riferimento anche alle premesse che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante, regola i rapporti tra la (Società) \_\_\_\_\_ (di seguito denominata Società) e il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza (di seguito denominato Dipartimento della Pubblica Sicurezza), in merito all'attività di vigilanza ed ai servizi di polizia stradale lungo le tratte e i raccordi autostradali, assentiti in concessione, secondo la normativa e le intese richiamate in premessa.

### Articolo 2 Obblighi della Società

1. La Società si assume, in relazione ai principi specificati in premessa ed ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza svolta dai reparti autostradali della Polizia Stradale, l'obbligo di costruzione e di manutenzione delle caserme per il servizio dei reparti della Polizia Stradale, secondo progetti-tipo concordati con i competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e corrispondenti alle caratteristiche di massima specificate dall'allegato disciplinare.
2. La Società si assume, in relazione ai medesimi principi di cui al punto 1, l'onere di attuare eventuali ristrutturazioni delle caserme, anche attraverso interventi di riqualificazione funzionali ad un efficientamento eco-sostenibile. La ristrutturazione e i relativi interventi sono attuati d'intesa con i competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
3. La Società si impegna a fornire, a propria cura e spese, il servizio di riscaldamento e condizionamento delle caserme in uso ai reparti autostradali nonché degli alloggi di servizio, così come indicato nel disciplinare allegato.
4. La Società, in relazione allo svolgimento delle attività di vigilanza stradale dei reparti autostradali della Polizia Stradale, conformemente alle indicazioni quantitative e qualitative riportate nell'allegato disciplinare, previo consenso dell'ente concedente e conformemente a quanto previsto nella



Convenzione con l'ANAS citata in premessa, si assume gli ulteriori oneri come indicato nei successivi punti.

5. La Società si impegna a provvedere al versamento dell'indennità autostradale di cui all'articolo 18 della legge 7.8.1990, n.232, così come a sua volta integrato dall'articolo 39 della legge 16.1.2003, n.3, nella misura e secondo le modalità stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, conformemente alle indicazioni contenute nell'allegato disciplinare.
6. La Società provvede, in favore del personale della Polizia Stradale assegnato ai reparti istituiti nell'ambito autostradale, all'esonero dal pagamento dei pedaggi per raggiungere giornalmente la sede di lavoro dalla propria abituale residenza e per il viaggio di ritorno, secondo modalità e misure previste nell'allegato disciplinare.
7. La Società provvede, in favore del personale della Polizia Stradale assegnato ai reparti istituiti nell'ambito autostradale, a riconoscere una franchigia annua dal pagamento del pedaggio sulle tratte di competenza della Società nella misura indicata nel disciplinare allegato.
8. La Società stipula in favore del personale impiegato nei servizi autostradali una polizza di assicurazione infortuni che copra tutti i rischi derivanti dal servizio in autostrada, secondo le modalità e le misure previste dall'allegato disciplinare.
9. La Società prevede la partecipazione da parte del personale della Polizia Stradale assegnato ai Reparti autostradali ad attività formative attivate per il personale dipendente della Società.
10. La Società cede in comodato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale, per il servizio nell'ambito della rete autostradale in concessione, idonei automezzi regolarmente immatricolati - nella propria disponibilità ovvero acquisiti in locazione da terzi - nelle quantità, con gli allestimenti, con le caratteristiche e secondo le modalità indicate nell'allegato disciplinare.
11. La Società provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alle riparazioni di qualsiasi genere, comprese quelle relative ad incidenti che non comportino la dichiarazione di fuori uso, comprese le operazioni di pulizia degli automezzi di cui al punto 10, ma eccettuati i controlli d'uso che sono a carico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La società provvede inoltre alla fornitura dei carburanti, lubrificanti e pneumatici occorrenti alla circolazione degli stessi automezzi.
12. La Società provvede a stipulare, per gli automezzi ceduti in comodato, contratti per l'adeguata copertura assicurativa R.C. Auto prevista dalla legge, nonché, ai sensi dell'art.15 D.P.R. 5.6.1990, n.147, al pagamento diretto dei relativi premi di assicurazione.
13. La Società provvede, a propria cura e spese, a predisporre ed a mantenere in efficienza le infrastrutture e le apparecchiature radio - ovvero in sostituzione, previo accordo con i competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di telefonia mobile cellulare - necessarie per i collegamenti tra gli automezzi impiegati nei servizi di polizia sulla rete autostradale, gli caserme



dislocati in tale ambito ed il Centro Operativo Autostradale, nonché tra quest'ultimo ed il Compartimento della Polizia Stradale da cui lo stesso dipende, secondo quanto previsto dal disciplinare.

### Articolo 3 Obblighi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

1. La Polizia Stradale con la presente Convenzione, confermandosi nelle funzioni di organo di vigilanza permanente e di primo intervento in autostrada ai fini della sicurezza e della fluidità della circolazione, si impegna ad assicurare:
  - a. l'effettuazione immediata su strada di interventi diretti per la sicurezza e la fluidità del traffico;
  - b. la conoscenza completa e tempestiva, da parte degli organi di esercizio della Società, degli eventi anomali e delle turbative alla circolazione e della loro evoluzione nel tempo, sia per l'adozione dei provvedimenti di competenza, sia per un'adeguata informativa agli utenti;
  - c. l'adozione di specifici piani per la prevenzione degli incidenti stradali con l'obiettivo di ridurre il tasso di incidentalità sulla rete della Società secondo le indicazioni della commissione paritetica di cui all'articolo 10;
  - d. l'azione di prevenzione e contrasto di comportamenti illeciti, penali ed amministrativi, particolarmente lesivi anche del patrimonio infrastrutturale della Società nonché della regolarità del pagamento del pedaggio autostradale;
  - e. l'attività di controllo delle aree di servizio e delle attività commerciali che si svolgono all'interno dell'autostrada.
2. Per l'attuazione di quanto sopra, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale si impegna a fare effettuare sulle tratte autostradali di cui alla presente Convenzione il pattugliamento continuativo nelle 24 ore ad opera di reparti, denominati "Sottosezioni", appositamente istituiti sulle autostrade stesse, ovvero di altri uffici della Polizia Stradale, preventivamente individuati d'intesa con la Società, che concorrono stabilmente ai servizi, e per ciò vengono assimilati ad un reparto autostradale secondo specifiche modalità da concordare con la Società, così come meglio precisato dal disciplinare allegato alla presente Convenzione.
3. In tutte le Sottosezioni è prevista la disponibilità costante di pattuglie di "pronto impiego", da utilizzare, d'intesa con la Società, ad integrazione di quelle in servizio, nei periodi dell'anno caratterizzati da particolari esigenze connesse alle condizioni di traffico e/o meteorologiche, anche con il contributo di personale di reparti esterni.
4. Stanti le particolari finalità poste a base della presente Convenzione, i servizi di polizia stradale disposti per la rete di competenza della Società non possono essere soggetti a riduzioni né rivolti ad impieghi estranei all'esercizio autostradale, eccettuati quelli eventualmente motivati da casi di particolare necessità od urgenza.
5. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale - anche in relazione a specifiche direttive di carattere comunitario e/o nazionale - provvede alla



pianificazione ed attuazione sulla viabilità autostradale di servizi specifici di controllo nei confronti di particolari categorie di utenti anche, qualora strettamente necessario, con l'ausilio di personale della Società per l'organizzazione e la disciplina del traffico, secondo quanto regolato nell'allegato disciplinare,

6. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale, a seguito della sperimentazione di modelli operativi improntati alla massimizzazione della visibilità delle pattuglie, individua i moduli operativi più efficaci in ragione della specificità delle tratte autostradali di competenza della Società e delle esigenze di traffico nei diversi periodi dell'anno, secondo quanto regolato nel disciplinare allegato.
7. Per finalità di analisi e di monitoraggio dei fenomeni infortunistici e della circolazione che si svolgono nelle diverse tratte autostradali, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale provvede a raccogliere periodicamente ed a comunicare alla Società, secondo contenuti e modalità definiti nel disciplinare allegato, dati ed informazioni sull'attività svolta dalle pattuglie e dati di incidente anche in vista della più opportuna organizzazione dei moduli operativi di vigilanza stradale. Con le stesse finalità la Società provvede a fornire al Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale dati relativi al volume di traffico, alla sua distribuzione temporale e alla tipologia dei veicoli in transito.
8. Per assicurare i necessari elementi informativi utili all'ottimizzazione gestionale dei mezzi e delle risorse assegnate per i servizi di polizia stradale, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale fornisce alla Società appositi dati ed informazioni secondo quanto previsto nell'allegato disciplinare.
9. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza prevede la partecipazione da parte del personale della Società ad attività formative attivate per il personale della Polizia Stradale, secondo le modalità fissate nell'allegato disciplinare.
10. Con cadenza semestrale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale e la Società provvedono ad una reciproca individuazione delle maggiori e diverse esigenze di presidio dei tratti autostradali oggetto della Convenzione al fine di valutare la necessità e l'opportunità di introdurre elementi migliorativi del servizio. Qualora risultasse necessario rafforzare la presenza della Polizia Stradale, l'attività dei reparti autostradali sarà integrata con il contributo di personale di reparti esterni per la copertura delle necessità emerse.

#### **Articolo 4** **Centro Operativo Autostradale**



1. Se non già esistente, le parti contraenti, laddove se ne ravvisi l'esigenza, si riservano di procedere, con successivo atto aggiuntivo, all'istituzione di un Centro Operativo Autostradale per il coordinamento operativo ed il controllo di tutti i servizi di polizia stradale nell'ambito delle attuali o nuove tratte di competenza.
2. Il Centro Operativo Autostradale, laddove istituito, provvede - alle dirette dipendenze del Compartimento della Polizia Stradale - al coordinamento, per i casi di dichiarata emergenza, dei servizi di vigilanza demandati alla Polizia Stradale, nonché di quelli di polizia, di intervento di soccorso ed antincendio da chiunque espletati in ambito autostradale.
3. Il Centro Operativo Autostradale provvede altresì, d'intesa con la Società, al necessario raccordo operativo tra le unità di Polizia Stradale e gli Ausiliari della Viabilità autostradale dipendenti dalla Società.
4. Le parti contraenti convengono che il Centro Operativo Autostradale possa eventualmente svolgere le predette attività anche su tratte limitrofe in concessione ad altra Società sprovvista di tale ufficio di coordinamento operativo, secondo intese operative concordate tra le Società autostradali interessate.
5. Per i collegamenti con le Sottosezioni autostradali e con le relative pattuglie, con gli altri Centri Operativi Autostradali e con le eventuali pattuglie esterne occasionalmente impiegate in autostrada, il Centro Operativo Autostradale si avvale di una propria Sala Radio, con servizio continuativo nelle 24 ore, ubicata, ove possibile, presso la Direzione di Esercizio della Società, o in contatto reciproco con la Sala Radio della Società.
6. La Società provvede a fornire idonei ed appositi locali per il Centro Operativo Autostradale presso gli uffici della Direzione di Esercizio della Società o individuati dalle parti, nonché l'alloggio per il dirigente del Centro stesso, aventi le caratteristiche fissate dal disciplinare allegato.
7. La Società cede in comodato, per il servizio nell'ambito della rete autostradale in concessione, un automezzo in colore di istituto per le esigenze di coordinamento operativo del Dirigente del Centro Operativo Autostradale.
8. Le modalità di funzionamento e gli oneri delle parti derivanti dall'istituzione di un eventuale Centro Operativo Autostradale verranno stabiliti con il medesimo atto aggiuntivo di cui al precedente comma 1.

#### **Articolo 5** **Reparto di intervento della Polizia Stradale**

1. I servizi di polizia stradale assicurati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza si possono avvalere dei dispositivi operativi assegnati, laddove istituito, in particolare con compiti di rapido intervento sugli incidenti, al Reparto di intervento della Polizia Stradale, che opera nell'area autostradale indicata nell'allegato disciplinare.
2. Gli impegni delle parti per assicurare l'operatività del Reparto sono definiti nell'allegato disciplinare.



#### **Articolo 6 Entrata in vigore**

1. La presente Convenzione vincola le parti una volta sottoscritta e resa esecutiva a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2. Gli impegni di cui all'articolo 2, commi 5, del presente atto sono assunti dalla Società con decorrenza \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 7 Durata**

1. La presente Convenzione avrà la durata di anni 4 a partire dalla data di cui al precedente articolo 6, comma 1, e si rinnoverà di anno in anno, attraverso scambio di comunicazioni tra le parti da eseguire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Articolo 8 Disciplinare**

1. L'allegato disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e ne definisce gli aspetti normativi ed operativi di dettaglio.
2. Le norme del disciplinare potranno essere oggetto di revisione totale o parziale, concordata tra le parti contraenti, anche prima della scadenza della presente Convenzione, mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

#### **Articolo 9 Cauzione da parte della Società**

1. Tenuto conto della sua notoria solidità, la Società, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, è esonerata dal prestare cauzione.

#### **Articolo 10 Rapporti tra le parti**

1. Per ogni questione che dovesse insorgere circa l'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione e del suo allegato disciplinare i rapporti si svolgeranno tra la Società ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale.
2. Per le questioni connesse con le esigenze correnti di servizio, o per le richieste di servizi di particolare urgenza, i rapporti si svolgeranno tra la competente Direzione della Società e il competente Compartimento della Polizia Stradale.



3. È istituita una Commissione paritetica, composta da rappresentanti delle parti, con lo scopo di valutare congiuntamente piani operativi e profili di interesse comune nell'esecuzione degli obblighi della presente Convenzione secondo le modalità previste dall'allegato disciplinare.
4. La Commissione di cui al punto precedente sarà individuata entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e si riunirà con cadenza trimestrale.

#### **Articolo 11 Arbitrato**

1. Tutte le questioni circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione e dell'allegato disciplinare, che non venissero risolte di comune intesa tra le parti, verranno deferite ad un Collegio Arbitrale. Tale deferimento dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione formale della mancata soluzione della questione oggetto di controversia, comunicata dall'una parte all'altra mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il Collegio Arbitrale sarà composto da un membro designato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e da un membro designato dalla Società, nonché da un terzo membro, designato concordemente dai primi due, con funzioni di Presidente.
3. In caso di mancato accordo, il Presidente verrà nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente.
4. Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale e secondo diritto. L'arbitrato avrà sede in Roma.

#### **Articolo 12 Domicilio legale della Società**

1. A tutti gli effetti di legge la Società dichiara di eleggere domicilio in ..... Via .....

Data.....

Firma

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Firma

Società.....



**DISCIPLINARE DELLA CONVENZIONE TRA MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**E LA (SOCIETÀ).....**

**Articolo 1**

**Ambito di applicazione**

1. Il presente disciplinare, unitamente con gli annessi allegati, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione tra Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la (Società) ....., di seguito denominati rispettivamente "Dipartimento della Pubblica Sicurezza" e "Società", così come già precisato all'articolo 1 della stessa Convenzione.

**TITOLO I**

**DEGLI OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA**

**CAPO I**

**Caserme, impianti ed attrezzature**

**Articolo 2**

**Tipologia delle caserme**

**(Articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione)**

1. Le caserme appartengono alle seguenti tipologie dimensionali in funzione della consistenza degli organici fissata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per i reparti di Polizia Stradale cui sono destinati:
  - tipo A: per reparti "semplici" di cui all'articolo 27 del presente disciplinare;
  - tipo B: per reparti "doppi" di cui all'articolo 27 del presente disciplinare;
  - tipo C: per reparti "tripli" di cui all'articolo 27 del presente disciplinare.

**Articolo 3**

**Ubicazione e struttura degli immobili**

**(Articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione)**

1. L'ubicazione delle caserme e la tipologia dei reparti con l'indicazione delle singole tratte autostradali di competenza delle Sottosezioni o Reparti, è riportata in allegato A.
2. Eventuali ulteriori e/o diverse ubicazioni dei reparti di Polizia Stradale, derivanti da futuri ampliamenti o dall'incremento della rete autostradale in concessione alla Società, ovvero in relazione ad accresciute esigenze del traffico o della sopravvenuta opportunità di una diversa localizzazione dei reparti medesimi, saranno concordate tra le parti.



#### Articolo 4

#### **Struttura e configurazione standard delle caserme (Articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione)**

1. La struttura delle caserme deve risultare, salvo diverso accordo tra le parti, conforme alle seguenti caratteristiche:
  - a) locali standard
    - 1 locale per operatore di giornata;
    - 1 locale per sala d'attesa;
    - 1 locale per ufficio del comandante;
    - 3 locali per uffici;
    - 1 locale per archivio;
    - 1 camera di sicurezza;
    - 1 locale per armeria;
    - 1 locale per scarico armi;
    - 1 locale magazzino;
    - 1 ripostiglio;
    - servizi igienici per uffici, separati per uomini e donne;
    - servizio igienico per visitatori;
    - servizio igienico per portatori di handicap;
  - b) locali e strutture a dimensionamento variabile, in funzione degli organici:
    - 1 sala mensa;
    - cucina con dispensa e servizi annessi;
    - locale ritrovo e attività ricreative;
    - spogliatoi uomini/donne per il personale non accasermato, con ingressi separati per ciascun settore;
    - locali a 2 posti-letto con servizi, distinti per uomini e donne e con ingressi separati per ciascuno dei due settori;
    - autorimessa con zona munita di presa d'acqua, di ampiezza correlata al parco veicolare complessivamente in dotazione. Detta autorimessa può fare parte dello stesso edificio della caserma o essere realizzata in edificio separato, in prossimità della stessa;
    - parcheggio per le auto private del personale, con tettoia di protezione dagli agenti atmosferici.
2. Per eventuali opere di ristrutturazione degli immobili ceduti in uso al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale, la Società procederà agli interventi di adeguamento dello stabile e dei relativi impianti di cui all'articolo 6 anche attraverso interventi di riqualificazione funzionali ai fini di un efficientamento eco-sostenibile. La ristrutturazione e gli interventi sono attuati d'intesa con i competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

#### Articolo 5

#### **Attrezzature e arredamenti delle caserme (Articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione)**



1. La Società provvede a fornire:
  - a) attrezzature di cucina del tipo "piccola comunità", dimensionate in base agli organici del Reparto e comprendenti:
    - 1 cucina a gas con cappa aspirante;
    - 1 frigorifero-freezer;
    - 1 lavello;
    - 1 lavastoviglie;
    - 1 mobile contenitore per stoviglie;
  - b) 1 televisore a colori da 27" con base di appoggio per il locale-ritrovo.
2. La fornitura dell'arredamento delle caserme e, comunque, di quanto non specificatamente previsto dal presente disciplinare resta a cura e a carico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

**Articolo 6**  
**Impianti delle caserme**  
**(Articolo 2, comma 1 e 3, della Convenzione)**

1. Le caserme sono munite dei seguenti impianti:
  - idrico-sanitario, con erogazione di acqua fredda e calda;
  - elettrico (luce e F.M.) con relativo gruppo elettrogeno di emergenza;
  - telefonico, fino all'allacciamento della rete pubblica;
  - di ricezione televisiva nel locale ritrovo e in ciascuna camera biletto per accasernati;
  - predisposizioni per antenne radio e ricetrasmittenti di servizio;
  - di riscaldamento;
  - di condizionamento, attuato in via graduale nell'ambito degli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 4;
  - di sicurezza: recinzione esterna di tipo rigido;
  - impianto televisivo a circuito chiuso perimetrale con sistema video di controllo ubicato nel locale dell'operatore di giornata;
  - impianto di videocitofono per cancello d'ingresso;
  - impianto di illuminazione esterno;
  - dispositivi antintrusione limitatamente alle porte e/o finestre ubicate ai piani seminterrato, terreno e rialzato;
  - impianto citofonico interno collegato con ciascuna camera biletto e con gli uffici.
2. Le utenze telefoniche, idriche, elettriche e televisive sono intestate al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rimanendo a carico del medesimo il pagamento dei relativi consumi e canoni.

**Articolo 7**  
**Ubicazione e struttura dell'alloggio del Comandante**  
**(Articolo 2, commi 1 e 3, della Convenzione)**

1. Ciascuna Sottosezione è dotata di un alloggio di servizio per il Comandante, costituito, salvo diverso accordo tra le parti, da:
  - n.1 ingresso;



- n.1 locale per soggiorno pranzo;
  - n.2 camere da letto;
  - n.1 cucina;
  - doppi servizi;
  - n.1 ripostiglio,
2. Tale alloggio è realizzato, di norma, nello stesso edificio della Sottosezione ovvero in edificio separato prossimo alla stessa. Laddove l'alloggio di servizio non possa essere localizzato in tali immobili, la Società si impegna a garantire una sistemazione alloggiativa con caratteristiche similari nei pressi della Sottosezione.
  3. L'alloggio è comprensivo degli impianti: idrico-sanitario con erogazione di acqua fredda e calda, di riscaldamento, di condizionamento (attuato in via graduale nell'ambito degli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 4), elettrico, telefonico, di ricezione televisiva e citofonico sia con l'operatore di giornata della Sottosezione che con l'accesso esterno.
  4. Non competono alla Società le utenze telefoniche, idriche, elettriche e televisive né il pagamento dei relativi canoni e consumi.

**Articolo 8**  
**Consegna dei fabbricati**  
**(Articolo 2, comma 1, della Convenzione)**

1. La consegna in uso dei fabbricati - caserma del reparto, alloggi dei comandanti, autorimesse e relative pertinenze - viene effettuata dalla Società, che ne rimane proprietaria anche agli effetti della Convenzione con l'ANAS, al Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale territorialmente competente, mediante apposito verbale.

**Articolo 9**  
**Manutenzione e pulizia delle caserme, delle attrezzature e degli impianti**  
**(Articolo 2, comma 1, della Convenzione)**

1. La manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti e pertinenze ceduti in uso al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale è a carico della Società, che vi provvede secondo i criteri adottati per gli altri fabbricati di proprietà, informandone di volta in volta il Compartimento della Polizia Stradale competente.
2. La pulizia delle pertinenze (piazzi esterni, zone a verde), ad eccezione delle pertinenze strettamente annesse all'alloggio del comandante, viene effettuata dalla Società secondo le modalità e i criteri in uso per le pertinenze dei propri fabbricati.



## CAPO II Corresponsione indennità autostradale

### Articolo 10 **Indennità per il personale che presta servizio in autostrada (Articolo 2, comma 5, della Convenzione)**

1. A decorrere dal \_\_\_\_\_ al personale in organico presso il Centro Operativo Autostradale ed i reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione alla Società, nonché a quello comunque impiegato in modo continuativo in servizi di vigilanza stradale o di polizia giudiziaria nell'ambito della rete stessa, spetta l'indennità di cui di cui all'articolo 18 della legge 7.8.1990, n.232, così come a sua volta integrato dall'articolo 39 della legge 16.1.2003, n.3.
2. L'ammontare di tale indennità viene fissato nel massimo in Euro 5,16, al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali pro-capite, per ogni giornata di presenza-servizio effettuata dal personale di cui al comma precedente.
3. All'importo di cui al comma precedente si devono aggiungere Euro 0,387 ex art.3 L.27.12.1953, n.963, di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. L'indennità di cui al comma 2 viene erogata per ciascuna giornata di lavoro effettivamente prestata in ambito autostradale, ed è articolata nelle seguenti componenti:
  - quota di base pari al 27% (Euro 1,39);
  - quota connessa all'espletamento dei servizi operativi di cui agli articoli 32-33-34-35 pari al 23% (Euro 1,19);
  - quota per il personale che presta servizio in reparti autostradali da più di tre (3) anni,\* pari al 20% (Euro 1,032);
  - ulteriore quota per il personale che presta servizio ininterrottamente in reparti autostradali da più di cinque (5) anni,\* pari al 20% (Euro 1,032);
  - ulteriore quota per il personale che presta servizio ininterrottamente in reparti autostradali da più di otto (8) anni,\* pari al 10% (Euro 0,516).
5. L'indennità verrà corrisposta trimestralmente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a seguito della riassegnazione delle somme versate dalla Società all'apposito capitolo di entrata del Ministero dell'Economia e delle Finanze, agli operatori impegnati sulle tratte di competenza della Società, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto interministeriale previsto dal comma 3 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, così come a sua volta modificata dall'articolo 39 della legge 16.1.2003, n.3, fornendo quale supporto contabile i seguenti atti:
  - documentazione prodotta dai Compartimenti della Polizia Stradale, che dia conto delle unità del personale e del numero di presenze in servizio effettuate;
  - documentazione dello svolgimento dei servizi operativi.

\* Per i servizi prestati non in via continuativa, un anno di anzianità corrisponde a 220 giornate di lavoro effettivamente prestare in servizi nell'ambito autostradale, o ad esse esclusivamente funzionali, in un arco temporale non superiore ai 36 mesi.



6. Ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo delle indennità da versare da parte della Società il Compartimento farà pervenire trimestralmente alla Società il dettaglio mensile, per ogni Sottosezione o Reparto, delle presenze per anzianità di permanenza in autostrada. Trimestralmente, la Società si impegna a versare in apposito capitolo di bilancio dello Stato, per ciascuna presenza, un importo lordo corrispondente alle indennità di cui al comma 2, comprensivo di oneri fiscali, assistenziali e previdenziali forfetariamente determinato sulla base dell'incidenza percentuale che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale comunicherà annualmente alla Società, nonché l'importo previsto al precedente comma 3.

### CAPO III

#### Esonero del personale dal pagamento del pedaggio

##### Articolo 11

#### **Raggiungimento del posto di lavoro e franchigia annua sui pedaggi (Articolo 2, commi 6 e 7, della Convenzione)**

1. Il Dirigente del Compartimento provvede a comunicare per iscritto alla competente struttura della Società i nominativi degli agenti e dei funzionari della Polizia Stradale - assegnati in organico, rispettivamente, alle Sottosezioni autostradali ed ai Centri Operativi Autostradali - che necessitano di effettuare percorsi in autostrada, indicandone per ciascuno il casello di entrata e quello di uscita, per raggiungere giornalmente la sede di lavoro, istituita nell'ambito autostradale, dalla propria abituale residenza e per il viaggio di ritorno. Per tali percorsi verrà concessa una agevolazione per una lunghezza massima degli stessi non superiore a 100 chilometri, secondo le modalità definite al successivo comma.
2. Al personale di cui al comma 1, fino alla cessazione dell'appartenenza all'organico del reparto viene assegnata - a fronte della sottoscrizione di un contratto e dell'autorizzazione permanente di addebito degli importi dei pedaggi sul proprio conto corrente bancario - una posizione "Telepass", priva di canone e di deposito cauzionale infruttifero, dotata di una franchigia annua cumulabile di Euro 100,00 ed il relativo terminale di bordo. Tale terminale consente:
  - a. l'esenzione dal pagamento del pedaggio per il raggiungimento del posto di lavoro e per il viaggio di ritorno;
  - b. l'effettuazione di viaggi a titolo gratuito fino al raggiungimento della citata franchigia. Superato detto importo, i pedaggi verranno addebitati integralmente sul conto corrente bancario indicato dal titolare della posizione.
3. Il titolare della posizione "Telepass" di cui al comma 2 è tenuto a restituire il terminale di bordo al Reparto di appartenenza, che provvede a sua volta a trasmetterlo alla competente struttura della Società, nel caso di cessazione di appartenenza all'organico del Reparto autostradale.



4. La restituzione del terminale di bordo di cui al comma 2 deve avvenire anche nel caso di trasferimento ad altro e diverso Reparto autostradale di competenza della Società.
5. Al fine di usufruire dell'esenzione dal pagamento del pedaggio per il raggiungimento del posto di lavoro, nonché della franchigia dal pagamento del pedaggio di cui ai punti precedenti, la Società potrà garantire modalità di esenzione attraverso strumenti diversi dal "Telepass", previa intese con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale.

#### CAPO IV

#### Assicurazione per il personale che svolge servizio in autostrada

##### Articolo 12

##### Assicurazione infortuni per il personale (Articolo 2, comma 8, della Convenzione)

1. La garanzia assicurativa viene prestata da una Società Assicuratrice scelta dalla Società ed è valida per tutti gli infortuni professionali, compresi i rischi *in itinere*, subiti dal personale della Polizia Stradale durante il servizio sulla rete autostradale, compresi i raccordi autostradali, di competenza della Società stessa, anche per eventi verificatisi su tratti limitrofi ove il personale in servizio si è trovato ad operare in prosecuzione di attività avviata sulla tratta della Società.
2. Sono compresi nella garanzia assicurativa di cui sopra, per il periodo di effettivo servizio in autostrada, come sotto definito, oltre ai nominativi del personale in forza presso i reparti autostradali della rete in concessione, anche quelli dei dipendenti dei Compartimenti e delle Sezioni di Polizia Stradale temporaneamente adibiti al servizio in autostrada sia in sostituzione di personale assente, sia in ausilio anche occasionale alle pattuglie dei reparti autostradali per fare fronte a situazioni particolari, nonché per l'effettuazione di specifiche operazioni di controllo sui veicoli circolanti (verifica sovraccarichi, rilevamenti di velocità, etc.) ovvero di prevenzione e/o repressione della criminalità nell'ambito autostradale, ivi comprese le pertinenze (stazioni, aree di servizio, parcheggi, ecc.).
3. Per il personale di cui sopra, la garanzia viene fissata secondo la formulazione dei multipli di retribuzione, che prevede un adeguamento automatico sulla base dei rinnovi contrattuali e scatti di retribuzione:
  - a) retribuzione annua lorda per cinque in caso di morte e comunque con un minimale di Euro 103.291,38;
  - b) retribuzione annua lorda per sei in caso di invalidità permanente da liquidarsi solo quando si superi il 65% dell'invalidità;
  - c) in ogni caso, detto adeguamento, non potrà comportare livelli di garanzia assicurativa inferiori a quello di cui al previgente regime contrattuale.
4. Le altre condizioni generali di polizza e le modalità di denuncia degli infortuni sono indicate nella polizza stessa.



5. Non sono compresi nella garanzia assicurativa gli agenti di Polizia Stradale che effettuano servizio di scorta a veicoli o trasporti eccezionali, ancorché il transito degli stessi avvenga in autostrada.
6. Resta esclusa ogni responsabilità della Società per eventuali danni da infortuni professionali che eccedano il limite del massimale come sopra definito.
7. Le informazioni e le procedure concernenti le modalità di denuncia degli infortuni verranno comunicate dalla Società al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale e al Compartimento della Polizia Stradale.

## **CAPO V**

### **Attività formative ed attività sociali**

#### **Articolo 13**

#### **Formazione del personale e partecipazione ad iniziative della Società (Articoli 2, comma 9, e 3, comma 9, della Convenzione)**

1. In relazione alle modifiche di carattere tecnologico relative alle infrastrutture stradali, nonché all'evoluzione della normativa della circolazione stradale o all'attuazione di nuove direttive tecnico-operative, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Società possono prevedere corsi di aggiornamento professionale ai quali far partecipare dipendenti di entrambe le parti, secondo modalità definite dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 26.
2. La Società, nell'ambito delle iniziative sociali individuate a favore dei propri dipendenti (servizi, convenzioni, agevolazioni), si impegna ad estendere la possibilità di partecipazione ai dipendenti dei reparti della Polizia Stradale in servizio sulla rete autostradale di competenza, secondo modalità definite dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 26.

## **CAPO VI**

### **Automezzi di servizio**

#### **Articolo 14**

#### **Automezzi per i servizi di vigilanza stradale e per il Dirigente del Centro Operativo Autostradale**

#### **(Articolo 2, comma 10, della Convenzione)**

1. Gli automezzi per i servizi di vigilanza stradale sono forniti nelle quantità precisate dal presente disciplinare in relazione alle necessità imposte dalla copertura dei relativi servizi e potranno essere immatricolati come veicoli commerciali adibiti al trasporto di cose.



2. Il numero degli automezzi destinati ai servizi di vigilanza stradale che la Società è tenuta a cedere in comodato gratuito al Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il servizio di polizia stradale nell'ambito della rete in propria concessione viene fissato nelle seguenti misure massime:
  - n. 5 autovetture per ogni Sottosezione "semplice" di cui all'articolo 27 del presente disciplinare;
  - n. 8 autovetture per ogni Sottosezione "doppia" di cui all'articolo 27 del presente disciplinare;
  - n. 11 autovetture per ogni Sottosezione "trippla" di cui all'articolo 27 del presente disciplinare.In casi specifici, d'intesa con il Compartimento della Polizia Stradale competente, il parco veicolare può subire una proporzionale variazione in relazione al numero effettivo di pattuglie di vigilanza stradale assicurato di media dal reparto.
3. Le dotazioni indicate al comma precedente sono comprensive degli automezzi "di riserva" eventualmente occorrenti a seguito di occasionali fermi per riparazioni in officina. La Società dovrà garantire, per i casi eccezionali, la sostituzione dei veicoli necessari.
4. La Società fornirà un automezzo per le esigenze di coordinamento operativo del dirigente del Centro Operativo Autostradale, ove istituito.
5. Gli autoveicoli destinati permanentemente ai servizi di caserma (collegamenti con reparti esterni, posta, rifornimenti vari, ecc.) sono forniti e sottoposti a manutenzione da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

#### **Articolo 15**

#### **Elaborazioni, apparecchiature e dotazioni di bordo (Articolo 2, comma 10, della Convenzione)**

1. Gli automezzi per i servizi di vigilanza stradale e per il dirigente del Centro Operativo Autostradale sono forniti dalla Società equipaggiati di:
  - apparato radio ricevente-trasmittente, ovvero telefonico sostitutivo, se autorizzato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ai sensi dell'articolo 2, comma 13, della Convenzione;
  - apparato di localizzazione (tipo GPS), compatibile con i sistemi di monitoraggio in uso al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, collegato con il Centro Operativo Autostradale, se esistente, o con altro Ufficio, secondo le indicazioni del Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale.Per la gestione delle emergenze a condizioni di reciprocità, le parti disporranno della localizzazione dei mezzi impiegati attraverso gli apparati di cui sopra.
2. La Società provvede alle necessarie modifiche degli automezzi ceduti in comodato, nonché a fornire e ad installare sugli stessi le apparecchiature e le dotazioni di bordo secondo i tipi e le quantità concordate con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
3. Gli automezzi per i servizi di vigilanza stradale, nonché l'automezzo per il dirigente del Centro Operativo Autostradale, sono forniti con carrozzeria ed elementi complementari in colori uguali a quelli della Polizia Stradale e qualificati dal distintivo di riconoscimento della Società sulle fiancate.
4. La scritta "POLIZIA", i contrassegni della Specialità e il numero aereo sul tetto degli automezzi sono apposti a cura e carico della Società. La Società provvede, altresì, a fornire e ad installare sui



veicoli il proprio logo aziendale o altro distintivo di riconoscimento nella posizione, con le dimensioni e con le caratteristiche concordate con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

5. Le caratteristiche tecniche ed operative degli automezzi per i servizi di vigilanza stradale nonché le relative modifiche, apparecchiature e dotazioni di bordo previste devono corrispondere alla specifiche riprodotte nell'allegato B del presente disciplinare.

#### **Articolo 16** **Consegna degli automezzi** **(Articolo 2, comma 10, della Convenzione)**

1. Gli automezzi e loro attrezzature e dotazioni di bordo ceduti in comodato dalla Società sono presi in carico dalla Sezione di Polizia Stradale da cui la Sottosezione dipende, previo collaudo da parte di un Autocentro di Polizia indicato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
2. Dell'avvenuta presa in consegna viene dato atto mediante verbale sottoscritto:
  - per la Polizia Stradale: dal Comandante della Sottosezione e dal Dirigente della competente Sezione;
  - per la Società: dalla competente struttura aziendale.

#### **Articolo 17** **Sostituzione degli automezzi** **(Articolo 2, comma 10, della Convenzione)**

1. La sostituzione delle autovetture in dotazione con altri veicoli nuovi di fabbrica è fissata in ragione di una percorrenza di 250 mila chilometri e in ogni caso non oltre i cinque anni di uso e comunque dovrà avvenire entro i sessanta giorni dalla dichiarazione di fuori uso.
2. La sostituzione anticipata degli automezzi rispetto alle suddette percorrenze è ammessa nei soli casi di messa fuori uso del veicolo in conseguenza di sinistro o per anomala usura generale, su richiesta del Dirigente della Sezione competente.
3. La condizione di "fuori uso", salvo i casi in cui venga direttamente riconosciuta dalla Società, deve essere accertata congiuntamente da tecnici di un Autocentro di Polizia competente per territorio e della competente struttura della Società medesima.
4. In ogni caso l'automezzo sostituito deve essere riconsegnato alla Società con apposito verbale, nel quale sia evidenziato il numero e lo stato d'uso delle attrezzature e delle dotazioni del medesimo.

#### **Articolo 18** **Sostituzione delle attrezzature e dotazioni di bordo degli automezzi** **(Articolo 2, comma 10, della Convenzione)**

1. La Società provvede alla sostituzione delle attrezzature e delle dotazioni di bordo degli automezzi su richiesta scritta e motivata della Sottosezione e/o Sezione competente, con restituzione di quelle



distrutte od usurate, anche attraverso il riutilizzo delle attrezzature e delle dotazioni di bordo, se perfettamente funzionanti, precedentemente in dotazione su automezzi sostituiti.

2. Nel caso che il danneggiamento sia avvenuto per fatto di terzi, deve esserne data comunicazione alla Società, con gli estremi del responsabile, se individuato, ai fini del recupero dei danni relativi.

#### **Articolo 19** **Manutenzione degli automezzi** **(Articolo 2, comma 11, della Convenzione)**

1. La Società provvede a propria cura e spese alla necessaria manutenzione ordinaria degli automezzi ceduti in uso al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla base di programmi di verifica con eventuale ricovero presso un'officina per gli interventi necessari.
2. In caso di eventi particolari, ivi compresi gli incidenti, su segnalazione della Sottosezione alla competente struttura della Società, la Società stessa provvede, a propria cura e spese, alla necessaria manutenzione stabilendo le modalità della riparazione e l'eventuale ricovero dell'automezzo presso un'officina per gli interventi necessari al suo completo ripristino funzionale.
3. Nei casi indicati nei commi precedenti, la consegna dell'automezzo per gli interventi necessari deve avvenire, da parte del personale della Sottosezione, all'officina specificatamente indicata dalla competente struttura della Società, unitamente alla presentazione all'officina stessa dell'apposito "buono di consegna automezzi".
4. L'automezzo non marciante, o che non offra la necessaria sicurezza, sarà trasportato in officina a mezzo carro-attrezzi a cura e spese della Società.
5. Il ritiro dell'automezzo dall'officina non può avvenire senza il preventivo accertamento, da parte del personale tecnico della competente struttura della Società, della regolarità degli interventi effettuati.
6. Per il lavaggio degli automezzi la Società metterà a disposizione i propri impianti di lavaggio ricorrendo a servizi convenzionati ove i predetti impianti non siano stati realizzati.

#### **Articolo 20** **Carburante, lubrificanti e pneumatici** **(Articolo 2, comma 10, della Convenzione)**

1. Il carburante e i lubrificanti per gli automezzi ceduti in comodato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza per i servizi di vigilanza stradale e per il dirigente del Centro Operativo Autostradale sono forniti dalla Società.
2. Il relativo prelievo avviene presso i distributori della competente struttura della Società o presso aree di servizio interne ed esterne all'autostrada e, per i soli lubrificanti, anche presso officine meccaniche, mediante compilazione ed uso dell'apposita modulistica fornita dalla Società alle Sottosezioni della rete autostradale di propria competenza.



3. Per gli automezzi ceduti in comodato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la sostituzione degli pneumatici è a carico della Società e viene effettuata, all'occorrenza, su richiesta del comandante della Sottoscrizione e/o Sezione, del dirigente del Centro Operativo Autostradale, cui l'automezzo è assegnato, mediante apposita modulistica compilata e inoltrata alla competente struttura della Società.

#### Articolo 21

#### **Assicurazione obbligatoria per gli automezzi (Articolo 2, comma 12, della Convenzione)**

1. La Società provvede alla stipula di specifica polizza per l'assicurazione RC auto obbligatoria degli automezzi ceduti in comodato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso una primaria Società assicuratrice di propria scelta, secondo i massimali previsti per gli altri automezzi della Società.
2. La garanzia per i terzi trasportati a qualunque titolo viene estesa anche al conducente dell'autoveicolo così come previsto dall'art. 15, D.P.R. 5.6.1990, n. 147.
3. La Società provvede direttamente al pagamento dei premi di assicurazione, mentre resta completamente esclusa, per precisa clausola di polizza, ogni sua ingerenza nella definizione degli eventuali sinistri che sarà curata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il quale si obbliga comunque a manlevarla e sollevarla per tale titolo. Fermo restando quanto sopra, gli eventuali rimborsi per danni arrecati a veicoli forniti in comodato dalla Società dovranno essere versati alla stessa.
4. La Società rimane esclusa da qualsivoglia responsabilità per quanto riguarda il risarcimento di danni che eccedano i massimali previsti nella polizza assicurativa.
5. Le informazioni concernenti le modalità e le procedure di denuncia dei sinistri verranno comunicate dalla Società al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale e al Compartimento della Polizia Stradale.

#### CAPO VII

#### Impianti di comunicazione

#### Articolo 22

#### **Collegamenti ed impianti radio (Articolo 2, comma 13, della Convenzione)**

1. La Società provvede, a propria cura e spese, a predisporre, fornire e mantenere in efficienza le infrastrutture necessarie al funzionamento - nell'ambito della rete autostradale di competenza - dei collegamenti radio tra le pattuglie autostradali, i rispettivi comandi di Sottosezione ed il Centro Operativo Autostradale competente, nonché tra quest'ultimo ed il Compartimento di Polizia Stradale da cui lo stesso dipende.



2. Per i suddetti collegamenti, la Società provvede inoltre a fornire ed a mantenere, a propria cura e spese, le seguenti apparecchiature radio ricetrasmettenti:
  - a) apparati fissi, singoli, presso:
    - le Sottosezioni;
    - il Centro Operativo Autostradale;
    - la direzione di Compartimento dal quale il Centro Operativo Autostradale dipende;
  - b) apparati mobili sugli automezzi ceduti in comodato alle Sottosezioni e al Dirigente del Centro Operativo Autostradale, nonché sull'autovettura di proprietà del Dipartimento della Pubblica Sicurezza assegnata al Dirigente di Compartimento dal quale lo stesso Centro dipende;
  - c) apparecchi portatili a batterie, ciascuno completo di carica-batterie e di n. 2 batterie, in dotazione alle Sottosezioni autostradali, per l'impiego su strada da parte delle pattuglie. Tale dotazione è prevista in ragione di n. 4 apparecchi, completi come sopra, per ciascun tratto di pattugliamento, oltre a n. 2 apparecchi di riserva per ciascuna Sottosezione.
3. Nel caso di indisponibilità di ponti radio e qualora sia concordato preventivamente con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale, alla Sottosezione verranno forniti apparecchi telefonici mobili di tipo cellulare o equivalente abilitati alle sole chiamate di servizio, ciascuno completo di carica-batterie e di n. 2 batterie, per l'impiego su strada da parte delle pattuglie.
4. La richiesta di sostituzione di un qualsiasi apparato radio o telefonico, in seguito a rottura o guasto irreparabile oppure a furto o smarrimento, deve essere inoltrata alla competente struttura della Società dal responsabile dell'Ufficio di Polizia Stradale consegnatario dell'apparato.

## CAPO VIII

### Centro Operativo Autostradale

#### Articolo 23

#### **Locali per il Centro Operativo Autostradale (Articolo 4, comma 6, della Convenzione)**

1. La Società, salvo diverso accordo tra le parti, pone a disposizione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per il funzionamento del Centro Operativo Autostradale, qualora questo venga stabilmente ubicato presso la propria competente struttura, i seguenti appositi locali:
  - n. 1 locale per ufficio del Dirigente del Centro Operativo Autostradale;
  - n. 1 locale per ufficio della Segreteria;
  - n. 1 Sala Radio completa di impianti di ricezione, smistamento e trasmissione delle comunicazioni come specificato all'articolo 22, collegata strutturalmente con l'adiacente Sala-Radio di competente struttura della Società, ma con possibilità di assoluto isolamento acustico;



- locali idonei per spogliatoio con adeguata separazione del personale maschile e di quello femminile, dotati di servizi igienici separati, aventi dimensioni e caratteristiche adeguate in funzione del personale impiegato;
  - n. 1 locale per deposito apparecchiature tecnologiche, archivio e magazzino materiali di consumo.
2. Gli uffici per il Dirigente del Centro Operativo Autostradale e per la relativa segreteria sono dotati di linea e di apparecchio telefonico abilitati al collegamento esterno, anche interurbano, con possibilità - inoltre - di trasferimento su tale apparecchio, ad opera della Sala Radio del Centro Operativo Autostradale, delle comunicazioni radio in atto con la stessa. Presso questi locali, ovvero in quello utilizzato come Sala Radio, a cura e spese della Società, è installata una linea dedicata per trasmissione fax/dati, completa di apparecchio telefax o di analoga funzionalità.
  3. Gli oneri relativi alla manutenzione, al riscaldamento c/o condizionamento ed alle utenze telefoniche ed elettriche sono a carico della Società.

#### Articolo 24

#### **Alloggio del Dirigente del Centro Operativo Autostradale (Articolo 4, comma 6, della Convenzione)**

1. Il Centro Operativo Autostradale è dotato di un alloggio di servizio per il Dirigente, costituito, salvo diverso accordo tra le parti, da:
  - n.1 ingresso;
  - n.1 locale per soggiorno pranzo;
  - n.2 camere da letto;
  - n.1 cucina;
  - servizi idonei;
  - n.1 ripostiglio.
2. L'alloggio è corredato di impianto idrico-sanitario con erogazione di acqua fredda e calda, di riscaldamento, di condizionamento, attuato in via graduale nell'ambito degli interventi di ristrutturazione dell'immobile, elettrico, telefonico, di ricezione televisiva e citofonica con l'accesso esterno.
3. Tale alloggio è realizzato, di norma, nello stesso edificio che ospita il Centro Operativo Autostradale ovvero in edificio separato prossimo allo stesso. Laddove l'alloggio di servizio non possa essere localizzato in tali immobili, la Società si attiva per garantire una sistemazione alloggiativa con caratteristiche simili nei pressi del Centro Operativo Autostradale.
4. Non competono alla Società le spese per le utenze telefoniche, idriche, elettriche e televisive né il pagamento dei relativi canoni e consumi.



## **CAPO IX**

### **Modifiche, innovazioni, danni e nuove richieste**

#### **Articolo 25**

#### **Modifiche, innovazioni dei veicoli e delle attrezzature (Articolo 2 della Convenzione)**

1. Ai fini delle necessarie valutazioni e delle conseguenti intese - a livello centrale - con la Società, le eventuali proposte di modifica od integrazione delle dotazioni indicate nei capi precedenti e riguardanti:
  - gli automezzi e relative attrezzature e dotazioni
  - le caserme con le relative particolarità strutturali
  - i collegamenti e le apparecchiature radio ricetrasmittentidevono essere rappresentate esclusivamente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale.
2. Anche in relazione all'evoluzione della piattaforma tecnologica per la raccolta e la gestione delle immagini acquisite dagli automezzi, di cui al precedente articolo 14, in movimento o fermi sul teatro di eventi critici, nonché per la lettura delle targhe dei veicoli in transito, le parti si riservano la facoltà di promuovere, anche attraverso la sperimentazione ed il contributo di appositi gruppi di lavoro paritetici, ogni proposta di miglioramento o integrazione delle attrezzature e dei materiali indicati nel comma precedente.
3. I materiali indicati al comma 1 potranno essere sostituiti ovvero integrati, anche prima della scadenza della Convenzione, previo accordo e senza oneri aggiuntivi per la Società, sulla base delle proposte di cui al comma precedente.
4. I costi relativi a danni procurati a beni immobili e mobili ceduti in comodato d'uso dalla Società al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dovuti - ad insindacabile giudizio del Dirigente della Sezione competente e di un qualificato rappresentante della Società - ad utilizzi impropri (noncuranza, negligenza, imperizia, superficialità, dolo) sono a carico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

## **CAPO X**

### **Commissione paritetica**

#### **Articolo 26**

#### **Compiti e funzionalità della Commissione Paritetica (Articolo 10, commi 3 e 4, della Convenzione)**



1. È prevista l'istituzione di una commissione paritetica tra la Società e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale con il compito di:
  - a) fornire opportune valutazioni circa l'esecuzione della Convenzione e del presente disciplinare;
  - b) consentire l'accesso da parte del personale della Polizia Stradale in organico alle Sottosezioni e Reparti autostradali a servizi, convenzioni, agevolazioni, previste per il personale dipendente della Società;
  - c) individuare possibili forme di aggiornamento professionale destinato ai dipendenti di entrambe le parti;
  - d) valutare l'utilizzo e lo sviluppo di nuove tecnologie utili ad ottimizzare l'attività dei servizi di polizia stradale nonché gli interventi di coordinamento del Centro Nazionale per le emergenze in materia di viabilità;
  - e) verificare la regolarità di trasmissione dei dati relativi alle prestazioni di cui ai successivi articoli 27 e 30, nonché della trasmissione dei dati di cui all'articolo 37, concordando le procedure di acquisizione;
  - f) promuovere e definire progetti specifici di controllo - così come previsto dall'articolo 31 - finalizzati al miglioramento della sicurezza, sia con attività di prevenzione che di repressione. Ne curerà altresì il monitoraggio - con cadenza da definire - per valutarne l'efficacia e proporre correttivi e sviluppi;
  - g) definire specifici indirizzi operativi e monitorare l'andamento delle attività e dei risultati conseguiti nei servizi mirati di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36;
  - h) adottare azioni, congiuntamente determinate, mirate alla riduzione annuale del tasso di incidentalità;
  - i) analizzare, in particolare sulla base dei dati relativi al pattugliamento ed alla copertura del servizio di cui agli articoli 27 e 30, le diverse o maggiori esigenze di presidio di tratti autostradali al fine di valutare la necessità e l'opportunità di introdurre elementi migliorativi del servizio, ai sensi del successivo articolo 29, individuando in particolare le integrazioni del presidio attraverso il contributo di personale di reparti esterni.
2. Le parti possono delegare i compiti di cui al comma precedente, lettere b, c, f, g, h alle competenti articolazioni sul territorio.



## TITOLO II DEGLI OBBLIGHI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### CAPO I Reparti autostradali

#### Articolo 27 Definizione dei reparti autostradali (Articolo 3, comma 2, della Convenzione)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare e, comunque, in relazione all'effettivo livello del traffico, i reparti autostradali si distinguono in:
  - a) Sottosezioni "semplici" aventi le seguenti caratteristiche:
    - estensione territoriale di competenza di circa 40 Km;
    - potenzialità ed organico adeguato ad effettuare n. 4 pattuglie ordinarie nelle 24 ore.
  - b) Sottosezioni "doppie" aventi le seguenti caratteristiche:
    - estensione territoriale di competenza di circa 80 Km;
    - potenzialità ed organico adeguato ad effettuare n. 8 pattuglie ordinarie nelle 24 ore.
  - c) Sottosezioni "triple" aventi le seguenti caratteristiche:
    - estensione territoriale di competenza di circa 120 Km;
    - potenzialità ed organico adeguato ad effettuare n. 12 pattuglie ordinarie nelle 24 ore.
2. In tutte le Sottosezioni è prevista la disponibilità costante di pattuglie di "pronto impiego" da utilizzare, d'intesa con la Società, ad integrazione di quelle in servizio nei periodi dell'anno caratterizzati da particolari esigenze connesse alle condizioni di traffico e/o meteorologiche, anche con il contributo di personale di reparti esterni.
3. Per l'attuazione dei servizi di polizia stradale di cui al presente disciplinare il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si impegna ad assicurare, sulle tratte autostradali di competenza della Società ove non risulta istituito un reparto autostradale, la presenza di pattuglie della Polizia Stradale nelle quantità indicate al comma 1, d'intesa con la Società, anche attraverso l'attività di reparti esterni.
4. Nei confronti del personale dei reparti esterni, di cui al presente articolo, impiegato ad integrazione dei servizi di vigilanza stradale, nonché per il "pronto impiego" la Società provvede alla corresponsione dell'indennità ed alla copertura assicurativa per gli infortuni come previsto rispettivamente dagli articoli 10 e 12 del presente disciplinare.
5. Le singole Sottosezioni forniranno con cadenza mensile alle competenti strutture della Società, l'elenco nominativo delle presenze giornaliere ed il numero di presenze per tipo di servizio, sempre con dettaglio giornaliero, relativo anche al personale dei reparti esterni impiegato nel servizio di "pronto impiego".



**Articolo 28**  
**Tratte autostradali**  
**(Articolo 3, comma 2, della Convenzione)**

1. Lungo l'estensione territoriale complessiva di competenza assegnata ad ogni Sottosezione deve essere effettuato il pattugliamento continuativo nelle 24 ore secondo tratte unitarie di circa 40 km di estensione, su ciascuna delle quali deve essere in servizio almeno una pattuglia.
2. L'inizio ed il termine di ciascuna tratta unitaria devono coincidere con uno svincolo, in modo che le inversioni del senso di marcia alle due estremità della tratta stessa avvengano in condizioni di assoluta sicurezza.
3. Qualora, a causa dell'ubicazione degli svincoli lungo uno specifico punto dell'autostrada, non sia possibile evitare che una tratta unitaria debba eccedere considerevolmente il suddetto limite orientativo di 40 Km, detta tratta può raggiungere un'estensione fino ad 80 km. In tale caso, il servizio di pattugliamento sarà svolto da due pattuglie per ciascun quadrante.
4. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale e la Società possono peraltro concordare l'effettuazione del servizio con una sola pattuglia su tratte unitarie superiori ai 40 Km qualora le stesse risultino caratterizzate da ridotte esigenze ambientali e di traffico.

**Articolo 29**  
**Integrazione dei servizi di vigilanza autostradale**  
**(Articolo 3, comma 10, della Convenzione)**

1. Con cadenza semestrale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale e la Società, attraverso la Commissione paritetica di cui all'articolo 26, provvedono ad una reciproca individuazione delle maggiori e diverse esigenze di presidio dei tratti autostradali oggetto della Convenzione al fine di verificare la necessità e opportunità di introdurre elementi migliorativi nei servizi.
2. Qualora risultasse necessario rafforzare la presenza della Polizia Stradale, l'attività di pattugliamento continuativo nelle 24 ore dei reparti autostradali sarà integrata con il contributo di personale di reparti esterni per la copertura temporanea delle necessità emerse.
3. Nei confronti del personale dei reparti esterni, di cui al presente articolo, impiegato ad integrazione dei servizi di vigilanza stradale, la Società provvede alla corresponsione dell'indennità ed alla copertura assicurativa per gli infortuni come previsto rispettivamente dagli articoli 10 e 12 del presente disciplinare.
4. Il Comandante del reparto esterno, di cui al precedente comma, fornirà con cadenza mensile alle competenti strutture della Società, l'elenco nominativo delle presenze giornaliere ed il numero di presenze per tipo di servizio, sempre con dettaglio giornaliero.



## **CAPO II** **Compiti delle unità operative autostradali**

### **Articolo 30** **Pattugliamento** **(Articolo 3, commi 1-3, della Convenzione)**

1. I moduli operativi delle pattuglie in servizio di vigilanza stradale e di polizia giudiziaria sono fissati con provvedimenti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, tenuto conto di specifiche esigenze della Società, sulla base dei seguenti principi:
  - a) su ciascuna tratta di competenza le pattuglie, nell'arco del servizio, attuano un'alternanza di movimento e soste operative, privilegiando queste ultime allo scopo di consentire una più penetrante azione di prevenzione, di osservazione e di accertamento dei comportamenti illeciti più pericolosi, garantendo comunque una percorrenza media di circa 200 km;
  - b) presso ogni Sottosezione autostradale è previsto un servizio di "pronto impiego" - normalmente in stazionamento su strada in posizione atta a consentire un'elevata visibilità da parte delle correnti di traffico - con il compito di intervenire in ausilio o in sostituzione della pattuglia di normale vigilanza nei periodi dell'anno caratterizzati da particolari esigenze connesse alle condizioni di traffico e/o meteorologiche;
  - c) salvo specifiche diverse esigenze, ciascuna pattuglia di vigilanza percorre la tratta di competenza in senso rotatorio sulle due carreggiate e inizia il servizio, di norma, nella stessa direzione di marcia tenuta dalla pattuglia smontante all'atto del rientro;
  - d) qualora la pattuglia sia costretta ad effettuare un'inversione di marcia lungo il percorso, riprenderà l'itinerario nel primitivo senso di marcia;
  - e) durante le soste operative le pattuglie dovranno collocarsi presso le aree di servizio, le stazioni, le piazzole autostradali in modo perfettamente visibile all'utenza in transito e disposte in modo tale da costituire un valido deterrente contro le violazioni delle norme vigenti, ed offrire un intervento tempestivo in caso di necessità;
  - f) nel corso del turno di servizio le pattuglie variano più volte la propria posizione lungo l'asse autostradale.
2. In presenza di eventi eccezionali, connessi a particolare intensità del traffico, a eccessiva concentrazione di cantieri su di una determinata tratta o, in ogni caso, ad altri fatti che recano turbativa alla regolare fluidità del traffico stesso, anche in accordo con la Società, il Compartimento competente può prevedere, in deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, l'organizzazione di servizi particolari ovvero una intensificazione del pattugliamento ordinario.
3. Le singole Sottosezioni o reparti forniranno, con cadenza mensile, alle competenti strutture della Società, con dettaglio giornaliero, la presenza delle pattuglie ed i chilometri percorsi da ciascuna di queste, per ogni quadrante.



**Articolo 31**  
**Attività di vigilanza e pronto intervento**  
**(Articolo 3, comma 2, della Convenzione)**

1. Ferme restando tutte le competenze loro assegnate da leggi e regolamenti, nel corso del servizio di vigilanza stradale lungo la tratta di competenza le pattuglie provvedono in particolare a:
  - a) vigilare sulle condizioni meteorologiche, di transitabilità e di sicurezza dell'autostrada e relative pertinenze ed alla segnalazione di ogni anomalia rilevata;
  - b) attuare direttamente e tempestivamente, in caso di necessità, i primi possibili provvedimenti di emergenza per l'eliminazione oppure per la segnalazione al traffico sopraggiungente di situazioni di pericolo o di intralci per la circolazione, richiedendo, se necessario, interventi operativi integrativi per rimuovere ostacoli non diversamente rimovibili o per la necessità di prolungare nel tempo le segnalazioni di pericolo;
  - c) richiedere l'intervento dell'organizzazione della competente struttura della Società qualora la situazione non possa obiettivamente essere risolta come da precedente punto b) e/o allorquando la situazione stessa renda necessaria la sostituzione della segnaletica di emergenza installata dalla pattuglia con quella in normale dotazione alla competente struttura della Società;
  - d) vigilare sull'osservanza, da parte delle imprese addette ai lavori in autostrada, degli schemi di segnalamento fissati dalle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Società, nonché delle norme di sicurezza prescritte da quest'ultima;
  - e) vigilare sul transito di trasporti eccezionali e di materie e sostanze pericolose, anche in ausilio al servizio di scorta della Polizia Stradale, o da personale abilitato da questa delegato (ovvero con il supporto degli Ausiliari della Viabilità autostradale);
  - f) intervenire, come primo provvedimento, sulle code formatesi sull'autostrada per qualsivoglia causa (cantieri, incidenti, code in stazione, ecc.), al fine di regolare la circolazione e di garantire la sicurezza del traffico sopraggiungente per il più sollecito ripristino delle condizioni ottimali di scorrimento;
  - g) eseguire controlli mirati del traffico, compatibilmente con i vigenti modelli operativi, anche sulla base di specifiche richieste rivolte dalla competente struttura della Società al Centro Operativo Autostradale;
  - h) vigilare sulla regolare collocazione e segnalazione dei cantieri e dei depositi realizzati sulle carreggiate autostradali, sugli svincoli e nelle relative pertinenze, adottando tutte le misure di prevenzione necessarie a garantire la libera e sicura circolazione; ogni irregolarità riscontrata è tempestivamente segnalata alla competente struttura della Società.

**Articolo 32**  
**Attività di prevenzione delle frodi**  
**(Articolo 3, comma 1, della Convenzione)**

1. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo precedente, le pattuglie provvedono a vigilare, anche mediante appositi servizi, sull'osservanza delle norme riguardanti la corresponsione del pedaggio autostradale, adottando ogni utile iniziativa per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti fraudolenti volti ad eludere il pagamento del medesimo e di ogni altro illecito, di natura penale o amministrativa, correlato al fenomeno.



2. L'attività di cui al comma precedente può essere attuata, sia nella fase di studio che nei controlli su strada, con la collaborazione della Società. In particolare, i controlli presso le stazioni di pedaggio potranno essere attuati sia dalle pattuglie in servizio di vigilanza stradale, sia da personale appositamente individuato, anche con l'ausilio di autovetture con targa civile.
3. La Polizia Stradale, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di cui ai precedenti commi e con particolare riferimento alle frodi finalizzate all'evasione del pedaggio, svolgerà attività dirette a prendere notizia dei reati e ad impedire che gli stessi vengano portati a conseguenze ulteriori. Per tale finalità ed allo scopo di assicurare eventuali fonti di prova sui reati rilevati - ai sensi dell'art.348 c.p.p. - la Società metterà a disposizione i dati e le notizie in suo possesso ovvero di futura disponibilità anche mediante strumenti informatici realizzati in ragione dell'evoluzione tecnologica di settore, offrendo altresì la collaborazione tecnica del proprio personale per assicurare la migliore operatività, nell'osservanza delle norme concernenti la tutela dei dati personali.

#### **Articolo 33**

#### **Controllo e prevenzione mirati all'utenza commerciale pesante (Articolo 3, comma 5, della Convenzione)**

1. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 31 le pattuglie provvedono ad esercitare controlli sull'utenza commerciale pesante, attuando servizi mirati alla verifica delle caratteristiche di sicurezza dei veicoli in transito, sia sotto il profilo delle condizioni del mezzo che del conducente.
2. Le attività di cui al comma precedente verranno assicurate con regolarità utilizzando, sia le risorse umane dei reparti, che il coordinamento di operatori abilitati, avvalendosi eventualmente degli strumenti (sistemi di pesatura, TVCC, ecc.) messi a disposizione dalla Società.
3. Il Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale, anche in relazione ai dati relativi al traffico nel tratto autostradale, provvederà all'individuazione dei luoghi, d'intesa con la Società, ove pianificare l'effettuazione dei controlli mirati all'utenza commerciale, compatibili con l'impiego dei Centri Mobili di Revisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4. Qualora la Società disponga di personale con le necessarie competenze tecniche in materia di circolazione e trasporti in regime A.D.R., potrà eventualmente, previo accordo con la competente Sottosezione, renderlo disponibile per concorrere all'esecuzione dei servizi.

#### **Articolo 34**

#### **Controllo delle infrastrutture e delle aree di servizio e di sosta (Articolo 3, comma 1, della Convenzione)**

1. Le pattuglie, nell'ambito dell'attività di cui al precedente articolo 31, assicurano una specifica mirata vigilanza finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti illeciti in danno del patrimonio stradale della Società.



2. Le pattuglie svolgono specifici servizi per la tutela della legalità nelle aree di servizio e di sosta, attuando forme di presidio ed operazioni di repressione e prevenzione. Le attività di presidio, anche con l'ausilio di personale della Polizia Giudiziaria, saranno pianificate congiuntamente in funzione delle specifiche esigenze delle diverse aree, avvalendosi per le attività di controllo anche dei sistemi di video-sorveglianza messi a disposizione dalla Società.
3. La Sottosezione, d'intesa con la Società, provvede a pianificare ed attuare periodiche azioni di controllo sulla regolarità amministrativa delle attività commerciali esercitate nelle pertinenze autostradali, anche al fine di prevenire azioni fraudolente nei riguardi dell'utenza o l'inosservanza dei divieti di somministrazione di bevande alcoliche.

#### **Articolo 35**

##### **Attività di contrasto dei comportamenti pericolosi e gestione operativa (Articoli 2, comma 14, e 3, comma 1, della Convenzione)**

1. Le parti si impegnano a sviluppare ogni forma di collaborazione per l'esecuzione anche da remoto di attività di prevenzione, controllo e, ove consentito, sanzionamento dei comportamenti illeciti ai fini della sicurezza della circolazione, svolte dalla Polizia Stradale anche con l'ausilio di eventuali sistemi e strumenti di rilevamento automatico messi a disposizione dalla Società.
2. Per il contenimento dei tempi di occupazione della sede autostradale per attività di riscontro e rilievo in caso di incidente, le pattuglie si avvarranno del pieno utilizzo dei sistemi e tecnologie per il rilevamento automatico laddove messi a disposizione dalla Società.

#### **Articolo 36**

##### **Sperimentazione di nuovi moduli operativi per i servizi di polizia (Articolo 3, comma 6, della Convenzione)**

1. Al fine di assicurare agli utenti in transito, in ragione delle diversità territoriali e delle condizioni del traffico, la massimizzazione della visibilità della pattuglia della Polizia Stradale, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Società avviano sperimentazioni di moduli operativi strutturati, per un maggior controllo del territorio ed una più ampia vigilanza delle arterie autostradali.
2. Tali moduli possono essere articolati, in ragione di specifici obiettivi operativi, quali, a titolo esemplificativo:
  - a. il presidio di aree preventivamente definite per favorire una maggiore visibilità;
  - b. la realizzazione di posti di controllo del rispetto del limite di velocità nell'ambito dei cantieri di lavoro di lunga durata, prevedendo una protezione adeguata del personale coinvolto;
  - c. l'incremento di controlli a trasporti eccezionali con scorta in delega, l'autotrasporto di merci, il trasporto di animali vivi, il trasporto di persone attraverso l'individuazione di aree idonee allo scopo, anche utilizzando specifici sistemi integrati di accertamento automatico delle violazioni (es. pesatura dinamica) già disponibili o in via di allestimento;
  - d. la riduzione dei servizi di vigilanza a "pattugliamenti brevi" per specifici periodi con itinerari con lunghezze complessive contenute (massimo 40-50 chilometri nel totale di



due sensi) per assicurare un maggior numero di transiti nella medesima direzione di marcia, assicurando comunque una tempestiva capacità di intervento in caso di necessità.

3. La sperimentazione dei diversi moduli operativi deve tenere conto della realtà circolatoria nelle tratte di competenza della Società e garantire le massime condizioni di sicurezza per gli operatori. La sperimentazione è finalizzata alla verifica della fattibilità di ciascuno di essi su un determinato territorio.
4. Il Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale, al fine di garantire sistematicità attuativa ai modelli operativi sperimentati ed approvati d'intesa con la Società, concorda con quest'ultima la tipologia e la frequenza degli interventi in un determinato periodo temporale, o in relazione ad una specifica persistente esigenza del tratto autostradale vigilato, prevedendo il numero dei servizi da attuare, nonché gli indici di valutazione dell'efficacia degli stessi.
5. Il Compartimento della Polizia Stradale provvederà con cadenza mensile all'acquisizione delle informazioni relative all'attività svolta, in attuazione dei modelli operativi sperimentati ed approvati, con l'obiettivo di valutarne l'efficacia. Tali informazioni saranno oggetto di confronto tra il Compartimento e la Società nell'ambito di specifici incontri periodici.

#### **Articolo 37**

#### **Scambio informativo**

**(articolo 3, commi 7 e 8, della Convenzione)**

1. Per finalità di analisi e di monitoraggio dei fenomeni infortunistici e della circolazione che si svolgono nelle diverse tratte autostradali, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale provvede a raccogliere periodicamente ed a comunicare alla Società, dati ed informazioni sugli incidenti stradali rilevati, secondo le modalità dell'allegato C., nonché sull'attività svolta dalle pattuglie, anche in vista della più opportuna organizzazione dei moduli operativi di vigilanza stradale, secondo i contenuti del modello allegato D.
2. Con le stesse finalità la Società provvede a fornire al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale dati relativi al volume di traffico, alla sua distribuzione temporale e alla tipologia dei veicoli in transito.
3. Per assicurare i necessari elementi informativi utili all'ottimizzazione gestionale dei mezzi e delle risorse assegnate per i servizi di polizia stradale, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza fornisce alla Società appositi dati ed informazioni secondo i contenuti del modello in allegato D, già citato nel presente articolo.



### **TITOLO III** **DELL'ATTIVITA' DEL CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE**

#### **CAPO I** **Compiti del Centro Operativo Autostradale**

##### **Articolo 38** **Attività del Centro Operativo Autostradale** **(Articolo 4 della Convenzione)**

1. Il Centro Operativo Autostradale, alle dirette dipendenze del Compartimento della Polizia Stradale, provvede ai seguenti compiti:
  - a) coordinamento di tutti i servizi di vigilanza stradale, anche se svolti occasionalmente da pattuglie inviate in rinforzo da reparti esterni;
  - b) mantenimento di costanti rapporti con la competente struttura della Società per quanto attiene al buon andamento dei servizi, anche con riferimento a situazioni particolari o contingenti;
  - c) coordinamento dell'attività di vigilanza sui transiti di trasporti eccezionali e di sostanze e materie pericolose;
  - d) segnalazioni alla Sala Radio della Società relative alle condizioni meteorologiche, di transitabilità e di sicurezza rilevate dalle pattuglie, per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
  - e) comunicazioni alla stessa Sala Radio degli incidenti stradali e delle richieste di soccorso sanitario e meccanico pervenute dalle pattuglie;
  - f) previsioni, d'intesa con la Sala Radio della Società, della possibilità di limitazioni di transito sulla tratta di competenza, per i trasporti eccezionali, in caso di condizioni meteorologiche avverse o di scarsa visibilità.

##### **Articolo 39** **Soccorso sanitario e meccanico** **(Articolo 4 della Convenzione)**

1. La gestione delle chiamate di soccorso sanitario e del soccorso meccanico, nonché l'impiego degli Ausiliari della Viabilità autostradale rimangono di competenza della Società.

##### **Articolo 40** **Gestione delle situazioni critiche per la circolazione** **(Articolo 4, comma 2, della Convenzione)**

1. Nei casi di prolungato blocco della circolazione, dovuto a situazioni imprevedibili o contingenti, il Centro Operativo Autostradale valuta l'opportunità di richiedere alla competente struttura della Società l'adozione di eventuali provvedimenti di deviazione del traffico, in particolare, sulla viabilità esterna all'autostrada.
2. Ferme restando le competenze attribuite dalla legge al Prefetto, quale Autorità provinciale di pubblica sicurezza, nonché agli altri soggetti competenti in caso di situazioni che richiedano interventi della struttura di protezione civile o dei Vigili del Fuoco, eventuali provvedimenti di



chiusura momentanea dell'autostrada ovvero di deviazione del traffico, per situazioni imprevedibili o contingenti, sono adottati dalla Società ed eseguiti d'intesa con il Centro Operativo Autostradale ed il Compartimento di Polizia Stradale competente per territorio.

## **CAPO II**

### **Coordinamento degli Ausiliari della Viabilità autostradale**

#### **Articolo 41**

##### **Attività degli Ausiliari della Viabilità autostradale**

**(Articolo 4, comma 3, della Convenzione)**

1. L'attività degli Ausiliari della Viabilità autostradale è regolata dal Protocollo d'Intesa sottoscritto il 25 marzo 1998 dall'AISCAT con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dalle successive circolari ministeriali attuative.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma precedente, l'attività di gestione degli Ausiliari della Viabilità autostradale da parte della Società nonché il coordinamento degli stessi da parte del Centro Operativo Autostradale nei casi di dichiarata emergenza, sono improntate ai seguenti criteri:
  - a) gli Ausiliari della Viabilità autostradale rispondono del loro operato alla competente struttura della Società;
  - b) l'impiego degli Ausiliari della Viabilità autostradale per operazioni relative all'effettuazione di controlli su strada (trasporti eccezionali, trasporti di merci pericolose) deve essere richiesto dal Centro Operativo Autostradale alla competente struttura della Società;
  - c) il numero di Ausiliari della Viabilità autostradale effettivi per ogni turno di servizio viene determinato dalla competente struttura della Società in base alla reale disponibilità di personale abilitato a tale servizio;
  - d) la programmazione dei servizi svolti dagli Ausiliari della Viabilità autostradale avviene a cura della competente struttura della Società;
  - e) eventuali disservizi o problematiche rilevati dalle pattuglie circa l'attività svolta dagli Ausiliari della Viabilità autostradale devono essere rappresentati dal Responsabile del Reparto, o dal Dirigente del Centro Operativo Autostradale, alla competente struttura della Società.

## **TITOLO IV**

### **ATTIVITÀ DEL REPARTO DI INTERVENTO DELLA POLIZIA STRADALE (R.I.P.S.)**

#### **CAPO I**

##### **Compiti del Reparto di Intervento della Polizia Stradale**

#### **Articolo 41**

##### **Reparto di intervento della Polizia Stradale**

**(Articolo 5 della Convenzione)**

1. ...  
*(le parti procederanno in fase istruttoria a valutare la modalità più efficace per disciplinare l'attività del RIPS e gli oneri del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e della Società al riguardo).*

\* \* \*



*ALLEGATO A*

## ELENCO DEI REPARTI AUTOSTRADALI

elenco dei reparti autostradali o assimilati che operano sulla rete in concessione alla Società,  
con gli immobili ceduti in comodato ovvero locati, conferiti in uso al Dipartimento della  
Pubblica Sicurezza

Denominazione reparto	Competenza autostradale	Tipologia del reparto ai sensi dell'art.27 disciplinare	Titolo d'uso dell'immobile



ALLEGATO B

## CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE SPECIALIZZATE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE

### Caratteristiche tecniche

- omologazione vettura categoria M1 o N1
- motorizzazione benzina o diesel
- conformità alle direttive europee antinquinamento "Euro 4" o successive modifiche e adeguamenti
- potenza non inferiore 104 kW (vetture a benzina)
- potenza non inferiore a 100 kW (vetture diesel)
- accelerazione da 0 a 100 km/h max 11 secondi
- carrozzeria station-wagon con quattro porte più portellone posteriore (escluse berlina, multiuso, fuoristrada)
- volume bagagliaio minimo non inferiore a 400 dm<sup>3</sup>
- velocità massima non inferiore a 190 km/h
- altezza massima vettura da terra non superiore a 1550 mm
- colore standardizzato azzurro Polizia (RAL 5023)
- due ruote motrici
- quattro ruote motrici per impiego in zone montane o caratterizzate da condizioni climatiche avverse per lunghi periodi dell'anno (ghiaccio, neve ecc.)
- freni a disco anteriori e posteriori
- sistema frenante con ABS
- sistema di controllo della stabilità/trazione (ESP/ASR o superiore)
- controllo elettronico dell'interruttore del flusso di carburante in caso di incidente, o apparato similare
- airbag sedili anteriori (lato guida e passeggero)
- dispositivo per disattivazione airbag anteriore lato passeggero
- cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore
- appoggiatesta anteriori regolabili in altezza
- volante regolabile
- climatizzatore d'aria a regolazione automatica
- lunotto termico
- tergilunotto
- fari fendinebbia e retronebbia
- chiusura centralizzata con telecomando
- doppi specchi retrovisori esterni a regolazione elettrica
- alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
- vetri laterali bagagliaio oscurati con pellicola omologata
- n.2 luci di cortesia nel vano posteriore passeggeri
- dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer)
- kit riparazione pneumatici da collocare nel vano di carico (al posto della ruota di scorta)
- borsa con kit attrezzi di serie



### **Predisposizioni e dotazioni**

*(le marche e i modelli di prodotti e dotazioni saranno specificati dalle Parti in fase istruttoria)*

- predisposizione, fornitura e montaggio sul tetto della vettura di una barra luminosa carenata a norma europea R65, del tipo in uso alla Polizia Stradale, con le seguenti caratteristiche:
  - a) n.4 luci stroboscopiche o a led, con frequenze da 120 flash e/o doppio flash per minuto, colore blu;
  - b) n.1 faro con luce alogena bianca da 55/100 W ruotabile di 360° nel piano orizzontale e con elevazione da -40° a +90° sul piano verticale, con azzeramento automatico allo spegnimento e a scomparsa;
  - c) n.4 luci alogene bianche di cui due laterali e due anteriori;
  - d) amplificatore di voce con microfono mobile e comando integrato delle luci, con registrazione di messaggi azionabili da pulsantiera (fissa o mobile);
  - e) uno o più altoparlanti con potenza complessiva di 100 W;
  - f) connettore a baionetta o rapido a tenuta stagna, per la connessione dei collegamenti elettrici della barra;
  - g) comandi barra posizionati davanti alla plafoniera anteriore, riuniti in plancette di comando opportunamente ed ergonomicamente sagomate e sistemate; in alternativa, i comandi possono essere realizzati con visualizzazione funzioni sul display e comando *touch screen* o con joystick o similare;
  - h) centralina elettronica di alimentazione delle luci;
  - i) pannello luminoso a led gialli su fondo nero (sistema ad alta visibilità) per messaggi variabili, con almeno dieci caratteri per riga ed otto righe per messaggio, per un totale di 80 tra caratteri e spazi, almeno quattro lingue disponibili oltre l'italiano (inglese, francese, tedesco e spagnolo), almeno 16 messaggi pre-memorizzati per ogni lingua che si elencano:
    - \* RALLENTARE
    - \* NEBBIA
    - \* CODE
    - \* INCIDENTE
    - \* AUT POLIZIA
    - \* ACCOSTARE A DX
    - \* ACCOSTARE A SX
    - \* RESTARE IN AUTO
    - \* OBBLIGO USCITA
    - \* TRAFFICO RALLENTATO
    - \* CAMBIO CORSIA
    - \* URGE MEDICO
    - \* PIOGGIA VELOCITÀ MAX 110 KM/H
    - \* NEVE VELOCITÀ MAX 110 KM/H
    - \* PIOGGIA VELOCITÀ MAX 90 KM/H
    - \* NEVE VELOCITÀ MAX 90 KM/H
    - \* CONTROLLO VELOCITÀ



cd almeno 3 messaggi per ogni lingua, personalizzabili e memorizzabili a bordo veicolo

- griglia divisoria, posta tra abitacolo e vano bagagli, realizzata in materiale plastico e/o metallico
- catene da neve del tipo prescritto nel libretto uso e manutenzione della vettura o, in alternativa pneumatici da neve
- segnale mobile di pericolo, come previsto dall'art.162 C.d.S.
- batteria maggiorata di almeno 10 A/h, rispetto a quella prevista di serie; l'alternatore, comunque, dovrà essere idoneo per la ricarica della stessa e fornire, a regime di rotazione del motore di 1000 giri/minuto, la quantità di corrente necessaria per alimentare i principali utilizzatori:
  - \* fari anabbaglianti
  - \* radio rice-trasmittente accesa in trasmissione
  - \* dispositivi luminosi e sonori accesi
  - \* pannello a messaggi variabili acceso
  - \* sistema di radiolocalizzazione e navigatore satellitare in funzione
- predisposizione per l'installazione degli apparati radio ricetrasmittenti VP/80E con telecomando ed antenna radio, accordata sulle frequenze radio in uso alla Polizia di Stato, in posizione da concordare
- fornitura e montaggio del supporto per microfono radio Polizia, in posizione da concordare
- fornitura dei seguenti componenti occorrenti per la predisposizione degli apparati radio VP80E:
  - antenna autoveicolare,
  - insieme cavi
  - insieme cavo antenna
  - insieme slitta 90
  - insieme microfono
  - cavo micro/codice
  - kit micro/codice
  - kit installazione
  - altoparlante
- predisposizione, fornitura e montaggio di navigatore satellitare compatibile con il sistema in uso all'Amministrazione, munito di modem "E-Where", comprensivo dei relativi cablaggi
- dispositivo di fissaggio per navigatore satellitare all'interno dell'abitacolo in plancia
- linea di alimentazione con centralina portafusibili per tutti gli apparati elettrici ausiliari
- predisposizione, fornitura e montaggio di sirena elettronica bitonale omologata, con frequenza per Polizia di Stato, conforme Dir.95/54/CE
- n.1 faro leggi-mappa nel vano bagagli in posizione da concordare
- fornitura e montaggio di n. 2 segnalatori a led da incasso, in colore azzurro, a singolo lampeggio, da 12V, sincronizzati simultanei, completi di centralina e cablaggi, installati all'interno del portellone posteriore, visibili e funzionanti solo a portellone aperto ed a veicolo fermo (di ausilio alla barra luminosa carenata), conformi alla Direttiva 95/54/CE
- n. 4 prese di corrente 12V, di cui n. 2 nel vano bagagli e n. 2 accessibili dal vano posteriore passeggeri, in posizione da concordare
- n. 1 idoneo porta-arma lunga PM12 Beretta, munito di dispositivo di bloccaggio manuale con serratura e di alloggiamento per il secondo caricatore in dotazione (l'arma si deve intendere con caricatore inserito) - il porta-arma dovrà essere collocato anteriormente, lato passeggero, in posizione facilmente accessibile anche con il veicolo in marcia, secondo accordi con il Dipartimento in fase di realizzazione del primo esemplare



- scritte e strisce POLIZIA, provviste del logo della Repubblica Italiana (pellicola retroriflettente autoadesiva di classe D, omologata secondo il Regolamento ONU-ECF. 104 gennaio 1998, il cui posizionamento, la forma e i loghi dovranno essere tempestivamente concordati con l'Amministrazione)
- scudetti della Specialità (centauri) realizzati con la stessa pellicola, rispettando disegni e codice colore della Polizia Stradale, con forma e posizione da concordare
- n. 2 sedi porta palette di segnalazione su pannelli porta anteriore destra e sinistra
- predisposizione elettrica e meccanica per l'alloggiamento e la fornitura di n. 2 slitte/carica-batterie su apposito supporto centrale tra i sedili anteriori, con alimentazione a motore acceso, per la ricarica di n. 2 torce con lampada alogena a ricarica continua, tipo L500 LED, in posizione da concordare
- n. 2 torce elettriche a ricarica continua di cui al punto precedente con relativo cono giallo di segnalazione
- cassetta di sicurezza, di colore azzurro, fissata in posizione da concordare
- n. 1 paio di manette ancorate sotto il sedile posteriore in posizione e modalità da concordare
- n. 1 estintore da 4 kg munito di apposito sistema di fissaggio, in posizione da concordare
- n. 1 attrezzo taglia-cinture munito di idoneo alloggiamento, fissato all'interno dell'abitacolo in posizione da concordare
- n. 2 supporti distinti e separati, fissati rispettivamente sui fianchi esterni dei sedili anteriori, nella parte inferiore, ognuno dei quali dovrà essere capace di ospitare una bandiera di segnalazione di colore rosso; le due bandiere che sono parte integrante della fornitura, avranno una dimensione di 570mm x 570mm ed un manico in alluminio la cui lunghezza dovrà essere pari a circa 700mm
- fornitura e montaggio, nel vano di carico, di n. 1 contenitore, realizzato in lega leggera con finitura ad alta resistenza, opportunamente strutturato con ripiani e cassetti idonei ad un facile, ordinato e stabile stivaggio delle attrezzature di seguito riportate:
  - n. 5 cartelli completi di cavalletto verticale (esclusi dalla fornitura)
  - n. 5 coni in gomma
  - n. 1 rotolo di nastro bicolore
  - n. 1 attrezzo multiuso in acciaio forgiato cromato, estensibile, dotato di impugnatura in gomma, di testa d'ascia e di artiglio taglia lamiera, la cui forma e dimensioni (lungh.minima circa 38 cm con massima estensione circa 48 cm),
  - n. 1 tanica per l'acqua da 3 litri
  - n. 1 corda da traino
  - n. 1 kit pronto soccorso omologato
  - n. 1 scatola da 100 guanti in lattice
  - n. 1 kit sacchetti in polietilene con chiusura (almeno 10 pezzi)
  - n. 2 coperte isotermiche
  - n. 2 coperte antifiamma
  - n. 2 occhiali protettivi
  - n. 2 camici in Tyvek
  - n. 2 maschere antigas con contenitore
  - n. 2 filtri per maschere antigas
  - n. 1 scatola contenitore per gesso
  - n. 1 cordella metrica (esclusa dalla fornitura)
  - n. 1 pacco di torce a vento
  - n. 1 macchina fotografica (esclusa dalla fornitura)



- n. 1 etilometro (escluso dalla fornitura)  
L'alloggiamento dell'etilometro dovrà prevedere apposite prese d'aria per la ventilazione ed un'ideale apertura per il passaggio del cavo elettrico, in modo da consentire di tenere l'apparecchio sempre alimentato.

Il contenitore dovrà essere realizzato con una serie di accorgimenti costruttivi che escludano vibrazioni e rumorosità prodotte dagli oggetti stivati nella struttura.

Il contenitore dovrà essere dotato di un piano estraibile (scrittoio), mentre il piano di lavoro superiore dovrà essere sagomato per alloggiare una stampante portatile ed un PC tipo notebook (esclusi dalla fornitura), con idonei sistemi di fissaggio.

Le attrezzature non comprese nella fornitura saranno messe a disposizione dal Dipartimento durante la realizzazione del primo esemplare per consentire la realizzazione del prototipo.

Il veicolo, completo di tutte le dotazioni e di tutti gli allestimenti sopra elencati, del materiale interamente stivato all'interno del mobile contenitore, nonché dell'apparato radio, dell'apparato di radio-localizzazione, dell'arma lunga PM12 Beretta completa di caricatore e con 5 persone a bordo, dovrà rispettare sia la massa massima a pieno carico ammissibile che la massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse (il peso convenzionale di ogni persona è da considerarsi pari a 78 kg, tenuto conto anche della dotazione individuale di Polizia).



ALLEGATO C

## MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI D'INCIDENTE

1. La trasmissione dei dati di incidente dalla Sottosezione alla Società deve avvenire con cadenza quindicinale, ed entro 7 giorni dalla scadenza della quindicina.
2. La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata esclusivamente in maniera informatica. Nell'ambito della Commissione paritetica di cui all'articolo 26 del presente Disciplinare verranno valutate eventuali modifiche da apportare alla procedura, assicurando la continuità operativa al momento della loro introduzione.
3. Dovranno essere acquisite le stesse codifiche per individuare univocamente l'ubicazione dell'incidente nelle tratte autostradali.



ALLEGATO D

## MODELLO PER LO SCAMBIO INFORMATIVO

	Grandezza di riferimento	SOTTOSEZIONE				SOTTOSEZIONE				Totale			
		Quadrante 1	Quadrante 2	Quadrante 3	Quadrante 4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>PATTUGLIE IMPIEGATE</b>													
<i>Vigilanza stradale</i>													
- presenza	n. pattuglie												
- percorrenza	km percorsi												
<i>Pronto intervento</i>													
- per incidente stradale	n. pattuglie												
- altra natura	n. pattuglie												

	Grandezza di riferimento	SOTTOSEZIONE	SOTTOSEZIONE	Totale
<b>SOCCORSO A TERZI</b>				
assistenza a persone in difficoltà	num.			

<b>ATTIVITA' INFORTUNISTICA</b>				
<b>Incidenti Rilevati</b>	num.			
- incidenti con esito mortale	num.			
- incidenti con lesioni	num.			
- incidenti con danni alle cose	num.			
<b>Conseguenze sulle persone</b>				
- Persone decedute	num.			
- Persone ferite	num.			
<b>Incidenti rilevati con coinvolgimento veicoli commerciali (sup. 3,5 t)</b>				
- totale incidenti	num.			
- incidenti con veicoli trasportanti merci pericolose	num.			
- incidenti con autobus	num.			
- incidenti con trasporti eccezionali	num.			

<b>ATTIVITA' CONTRAVVENZIONALE</b>				
<b>Veicoli controllati</b>	num.			
<b>Persone controllate (accertamenti SDI con operatore virtuale)</b>	num.			



		SOTTOSEZIONE	SOTTOSEZIONE	Totale
<b>Infrazioni accertate</b>	num.			
- Art 9/bis e ter (gareggiamento in velocità)	num.			
- Art. 10 (trasporti eccezionali)	num.			
- Art 141 (velocità pericolosa)	num.			
- Art 142 (eccesso di velocità)	num.			
- Art 152 (luci fuori del centro abitato)	num.			
- Art 171 (uso del casco)	num.			
- Art 172 (uso delle cinture di sicurezza)	num.			
- Art 173 (uso dell'auricolare o vivavoce)	num.			
- Art 176/17 (pedaggi)	num.			
- Art 176/18 (veicolo non revisionato circolante in autostrada)	num.			
- Art. 186 (alcool)	num.			
- Art 187 (stupefacenti)	num.			
- Altre Infrazioni	num.			
<b>Provvedimenti Sanzionatori</b>				
- Patenti ritirate per sospensione o revoca	num.			
- Carte circolazione ritirate	num.			
- Punti decurtati	num.			
- Sequestri amministrativi/penali	num.			
- Fermi amministrativi	num.			
<b>APPARECCHIATURE SPECIALI</b>				
servizi con misuratori di velocità (es. telelaser, autovelox)	num.			
conducenti controllati con stilometri e/o precursori	num.			

<b>CONTROLLI VEICOLI COMMERCIALI (sup. 3,5 t)</b>				
- totale veicoli commerciali controllati	num.			
- trasporto merci pericolose	num.			
- trasporto eccezionale	num.			
- altro	num.			
- veicoli comunitari	num.			
- veicoli extracomunitari	num.			
- conducenti extracomunitari controllati	num.			
- infrazioni a carico di veicoli extracomunitari	num.			

<b>ALTRE ATTIVITA'</b>				
Stazionamento programmato con visibilità pattuglie in aree apposite	h			
Presidio cantieri	h			
Interventi sulle code	h			

<b>PREVENZIONE dei REATI in AREA di SERVIZIO</b>		Area di servizio	Area di servizio	Totale
Presidio area di servizio programmato (visibilità pattuglia agli utenti)	h			
Presidio ordine pubblico per transito tifosi	h			
Presidio prevenzione truffe in danno utenti (es. gioco tre carte, vendite di beni aliud pro alio-cd.pacco,...)	h			
Presidio prevenzione furti merce e beni	h			



PREVENZIONE del REATI in AREA di SERVIZIO		Area di servizio	Area di servizio	Totale
utenti (borseggio, ecc...)				
Totale arresti in area di servizio	num.			
Totale denunce ricevute	num.			
Interventi su segnalazione rapina	num.			
Interventi su segnalazione furto	num.			



ALLEGATO E

## NOTA A VERBALE

Il Dipartimento della P.S. si impegna a favorire la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato alle fasi endo-procedimentali relative alle materie sulle quali la legge assegna competenze alle stesse prima di essere sottoposte alla Commissione paritetica di cui all'art. 10 dello schema di Convenzione per la definizione e la regolamentazione dell'attività di vigilanza e del servizio di polizia stradale svolti in autostrada dalla Specialità.